

— Con il terzo motivo di annullamento nel settore dei seminativi, sono dedotti:

1) violazione del diritto dell'Unione, quanto al fondamento normativo della rettifica, in ragione di una erronea interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 ⁽⁴⁾, laddove solo l'articolo 31 del regolamento n. 1290/05 ⁽⁵⁾ costituisce un valido fondamento normativo; e

2) violazione del diritto dell'Unione in ragione di un'erronea interpretazione e applicazione, in assenza di adeguamento degli orientamenti delle rettifiche forfettarie della precedente PAC alla nuova PAC, quanto alla distinzione dei controlli chiave dai controlli secondari, insufficienza di motivazione nonché violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, di cui il principio di non retroattività costituisce specifica espressione, in quanto le percentuali delle rettifiche forfettarie si riferivano a regimi di controllo differenti e l'adeguamento richiamato dai menzionati orientamenti ha avuto luogo nel giugno 2006 e non poteva pertanto applicarsi alla campagna del 2006.

— Con il quarto motivo di annullamento relativo alla condizionalità, la Repubblica ellenica deduce che il Tribunale ha violato, nella sentenza, il principio di non retroattività.

— Con il quinto motivo di annullamento, relativo alle isole minori del Mar Egeo che ricadono nel POSEI (Programma di Opzioni Specifiche per l'Allontanamento e l'Insularità), la Repubblica ellenica fa valere la violazione del principio di certezza del diritto, del termine ragionevole e di tempestività dell'azione dell'UE.

— Con il sesto motivo di annullamento, relativo al settore delle carni bovine e ovine, sono dedotte l'erronea interpretazione e applicazione degli articoli 8 del regolamento n. 1663/95 ⁽⁶⁾ e 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, nonché degli articoli 12 e 24, paragrafo 2, del regolamento n. 2419/01 ⁽⁷⁾, la violazione del principio di proporzionalità e un difetto di motivazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, pag. 70).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione del 22 luglio 1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (GU L 192, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11).

Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 24 ottobre 2012 — Grain Millers, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Grain Millers GmbH & Co. KG

(Causa C-447/10 P) ⁽¹⁾

(2013/C 101/28)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Ordinanza del presidente della Corte del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Prešov — Slovacchia) — Valeria Marcínová/Pohotovosť s.r.o.

(Causa C-30/12) ⁽¹⁾

(2013/C 101/29)

Lingua processuale: lo slovacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 98 del 31.3.2012.

Ordinanza del presidente della Corte del 5 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-143/12) ⁽¹⁾

(2013/C 101/30)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 165 del 9.6.2012.